

COMUNE DI ISEO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI
IGIENE URBANA

Approvato con delibera di C.C. n.° 19 del 30.04.2012

Indice

| | | |
|------------|--|-----|
| Art. 1. - | Oggetto del regolamento | 7 |
| Art. 2. - | Definizioni | 7 |
| Art. 3. - | Classificazione | 7 |
| Art. 4. - | Rifiuti urbani..... | 7 |
| Art. 5. - | Rifiuti speciali..... | 8 |
| Art. 6. - | Rifiuti pericolosi | 8 |
| Art. 7. - | Rifiuti Speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani ad esclusione degli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2) D.Lgs 22/97 e s.m.i..... | 8 |
| Art. 8. - | Oggetto del servizio e principi generali | 9 |
| Art. 9. - | La raccolta differenziata..... | 10 |
| Art. 10. - | Gestione dei rifiuti | 10 |
| Art. 11. - | Sistemi di raccolta..... | 10 |
| Art. 12. - | Raccolta porta a porta | 10 |
| Art. 13. - | Raccolta tramite contenitori stradali | 11 |
| Art. 14. - | Isola ecologica..... | 12 |
| Art. 15. - | Definizione e disposizioni | 171 |
| Art. 16. - | Raccolta della frazione umida | 11 |
| Art. 17. - | Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti..... | 15 |
| Art. 18. - | Raccolta della frazione secca residua..... | 13 |
| Art. 19. - | Raccolta della carta | 13 |
| Art. 20. - | Raccolta di vetro e lattine..... | 13 |
| Art. 21. - | Raccolta della plastica..... | 14 |
| Art. 22. - | Raccolta di vetro e carta presso attività commerciali, esercizi pubblici..... | 14 |
| Art. 23. - | Raccolta pannolini e pannoloni..... | 14 |
| Art. 24. - | Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili | 15 |
| Art. 25. - | Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti..... | 15 |
| Art. 26. - | Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani | 15 |
| Art. 27. - | Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi | 15 |
| Art. 28. - | Rifiuti inerti..... | 16 |
| Art. 29. - | Conferimento e raccolta di materiali dalla manutenzione fai da te | 16 |
| Art. 30. - | Veicoli a motore, rimorchi e simili | 16 |
| Art. 31. - | Altre raccolte differenziate..... | 16 |
| Art. 32. - | Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati | 17 |
| Art. 33. - | Cestini porta rifiuti..... | 17 |
| Art. 34. - | Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti..... | 17 |
| Art. 35. - | Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti..... | 17 |
| Art. 36. - | Servizio di raccolta rifiuti presso i campeggi | 18 |
| Art. 37. - | Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti..... | 18 |
| Art. 38. - | Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali..... | 18 |
| Art. 39. - | Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti | 18 |
| Art. 40. - | Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche | 19 |
| Art. 41. - | Asporto di rifiuti abbandonati e scarichi abusivi | 19 |
| Art. 42. - | Spazzamento | 20 |
| Art. 43. - | Attività di volantinaggio | 19 |
| Art. 44. - | Attività di carico e scarico di merci e materiali..... | 20 |
| Art. 45. - | Pozzetti stradali..... | 20 |
| Art. 46. - | Carogne di animali..... | 20 |
| Art. 47. - | Rimozione di deiezioni animali | 21 |
| Art. 48. - | Cave, cantieri e attività agricole..... | 20 |
| Art. 49. - | Sgombero neve..... | 22 |
| Art. 50. - | Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata | 20 |
| Art. 51. - | Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze..... | 22 |
| Art. 52. - | Gestione dei rifiuti cimiteriali | 23 |
| Art. 53. - | Attività volte alla diminuzione dei rifiuti | 23 |
| Art. 54. - | Ordinanze contingibili e urgenti | 24 |
| Art. 55. - | Controlli | 22 |
| Art. 56. - | Sanzioni | 24 |
| Art. 57. - | Contratto integrativo | 25 |
| Art. 58. - | Norma finale | 25 |
| Art. 59. - | Entrata in vigore | 25 |

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
 - c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - g) assicurare lo spazzamento stradale;
 - h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento e di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - h) recupero: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
 - j)

Art. 3 Classificazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:
 - URBANI
 - SPECIALISecondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:
 - PERICOLOSI

Art. 4 Rifiuti urbani

1. Come classificati dall'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccoli ossi, e simili;
 2. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 3. **rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;**
 4. **rifiuto vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 5. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 6. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 - b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico** o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 5 Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti di attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6 Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 7 Rifiuti Speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani ad esclusione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 195, secondo comma, lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento oggetto di questo regolamento, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità i rifiuti indicati nell'allegata tabella A), ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli imballaggi terziari di cui all'art. 218, comma 1, del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene così definita:
 - a) le quantità di rifiuto non devono superare la produzione annua stabilita dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla definizione delle misure della tariffa rifiuti;
 - b) l'assimilabilità sussiste finché il soggetto produttore risulta in regola con il pagamento delle relativa tariffa;
 - c) non sono soggette all'assimilazione le attività di recupero e trattamento dei rifiuti.
4. I locali dove sono prodotti tali rifiuti dovranno essere in regola con la denuncia per la tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
5. Per la verifica delle condizioni di privativa di cui ai commi precedenti si rimanda a quanto precisato nel regolamento di applicazione della tariffa, l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la condizione di privativa anche mediante sopralluogo presso il luogo di svolgimento dell'attività.
2. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 8 Oggetto del servizio di igiene urbana e principi generali

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n° L.R. 12-12-2003 n. 26.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.
 - evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
5. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle proprie competenze determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
7. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
8. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

9. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati sui mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà dell'Amministrazione comunale svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 9 La raccolta differenziata

1. Il Soggetto gestore stabilisce, in accordo con l'Amministrazione Comunale:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 10 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - a) Raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale e mediante l'utilizzo di contenitori di prossimità per i centri storici di Iseo e Clusane, mediante conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - b) Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;
 - c) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - d) Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - e) Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

Art. 11 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante le seguenti modalità:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta tramite contenitori stradali e raccolta porta a porta (centri storici);
 - c) conferimento, da parte dell'utente, presso isole ecologiche appositamente attrezzate.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.
4. E' fatto divieto di:
 - i. introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - ii. introdurre nei sacchi rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati che provochino fuoriuscita di percolato;
 - iii. lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - iv. riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - v. conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
5. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta

Art. 12 Raccolta porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada.

2. I contenitori forniti all'utenza in comodato d'uso devono essere tenuti in buono stato conservativo. La pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.
3. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
4. Nel caso di furto o danneggiamento il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
5. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti su pubblica via nei giorni ed agli orari stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale che provvederà a comunicare le modalità del servizio.
6. I materiali devono essere esposti secondo le modalità e gli orari indicati da appositi atti del Comune adeguatamente pubblicizzati da parte dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
7. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
8. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
9. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono obbligati a pulire la zona interessata.
10. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
11. Il Gestore fornirà alle utenze di cui al precedente comma appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
12. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Gestore, in accordo con il Comune, riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.
13. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore, previa approvazione del Comune, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
14. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Gestore un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13 Raccolta tramite contenitori stradali (centri storici)

1. Nei centri storici di Iseo e Clusane la raccolta rifiuti viene effettuata mediante contenitori stradali per quanto riguarda la frazione umida, la frazione secca ed il vetro, mentre la raccolta differenziata di carta e plastica verrà effettuata con il sistema porta a porta. Il vetro deve essere inserito sfuso nel contenitore di prossimità.
2. I contenitori stradali devono essere:
 - adeguati alla frazione dei rifiuti che dovrà essere collocata negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
 - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
 - ubicati in modo da evitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - essere mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente dal Gestore. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
4. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.
5. I rifiuti solidi urbani non ingombranti e non oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi sacchetti integri, accuratamente chiusi a tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. I rifiuti solidi urbani indifferenziati non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
7. Nelle fasi di conferimento dei rifiuti indifferenziati, deve essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi e/o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti devono essere quindi avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
8. Qualora il contenitore stradale risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti al lato dello stesso: il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
9. E' vietato ribaltare o danneggiare i cassonetti, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 Isola ecologica

1. L'isola ecologica è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata al ricevimento da parte delle utenze private residenti sul territorio comunale, qualsiasi tipo di rifiuto gratuitamente, dietro presentazione di apposito tesserino d'identificazione.

Nella stazione ecologica verranno raccolte di norma le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:

- _ VERDE
- _ CARTA
- _ CARTONE
- _ PLASTICA
- _ VETRO
- _ LEGNO
- _ INGOMBRANTI
- _ RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
- _ RUP (Rifiuti urbani pericolosi, suddivisi per tipologia)
- _ OLI
- _ INERTI
- _ ALTRI RIFIUTI

2. Le attività commerciali, industriali e artigianali iscritte a ruolo taxa/tariffa rifiuti possono conferire rifiuti esclusivamente rifiuti differenziabili (carta, plastica, vetro, metalli, legno, polistirolo) dietro presentazione dell'apposito tesserino di identificazione rilasciato dal Comune.
3. L'accesso all'isola ecologica è subordinato al rispetto delle seguenti norme di comportamento:
 - a) Norme generali sul conferimento dei rifiuti
 - I. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.
 - II. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.
 - III. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
 - IV. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multiraccolta.
 - b) Orari di apertura
 - I. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.
 - II. In circostanze determinate da particolari esigenze il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.
 - c) Obblighi dei cittadini/utenti

- I. I cittadini devono trattenerli nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
- II. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione dell'apposito tesserino di identificazione, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
- III. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo. Il Comune è dotato di idonea ed attrezzata isola ecologica regolarmente autorizzata per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso, riconducibili alla componente secca del rifiuto urbano, e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, in conformità alla Legge Regionale n° 21/93, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 15 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) delle presenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente art. 4
- Rifiuti speciali assimilati agli Urbani come definiti al precedente art. 5
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti all'art. 218 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006.

Art. 16 Raccolta della frazione umida

1. Nei centri storici di Iseo e Clusane la raccolta della frazione umida delle utenze domestiche e non domestiche con produzioni assimilabili ivi ubicate viene effettuata mediante contenitori stradali con sistema di apertura controllata. L'utente dovrà conferire il rifiuto organico nei contenitori carrellati confezionato in sacchetti di carta o in materiale biodegradabile e compostabile al 100%. Il servizio di svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenza giornaliera, escluso i festivi.
2. Sul territorio comunale esterno ai centri storici la raccolta della frazione umida viene effettuata con il sistema "porta a porta". Per il conferimento l'utenza domestica dovrà utilizzare l'apposito contenitore fornito dal Gestore unitamente ai sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile al 100% da immettere ben chiusi nei contenitori. La raccolta della frazione umida avverrà con frequenza minima non inferiore a tre volte la settimana.
3. Il servizio di raccolta della frazione umida dovrà essere assicurata anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse nonché, in occasione di tre o più giorni festivi consecutivi, in almeno uno dei giorni stessi, compatibilmente con l'apertura degli impianti di smaltimento. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio andrà comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio, nel contratto collettivo di lavoro.
4. Per le utenze non domestiche, quali pubblici esercizi e attività di ristorazione collettiva, verrà effettuato un servizio di raccolta porta a porta della frazione organica mediante contenitori carrellati in numero e misura adeguata in funzione delle produzioni dell'utenza. I contenitori, di norma, saranno svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta per le utenze domestiche, mentre nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) la raccolta della frazione organica verrà effettuata ogni giorno.
5. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
6. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 17 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune potrà eventualmente individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 18 Raccolta della frazione secca residua

1. Nei centri storici di Iseo e Clusane la raccolta della frazione secca residua delle utenze domestiche e non domestiche con produzioni assimilabili ivi ubicate viene effettuata con i contenitori stradali con sistema di apertura controllata. L'utente dovrà conferire il rifiuto nei contenitori carrellati confezionato in sacchi a perdere – forniti dal Gestore - che dovranno essere correttamente chiusi. Il servizio di svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenza giornaliera, escluso i festivi. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore,
2. Sul territorio comunale esterno ai centri storici la raccolta della frazione secca indifferenziata viene effettuata con il sistema "porta a porta". Per il conferimento l'utenza domestica dovrà utilizzare sacchi a perdere – forniti dal Gestore - che dovranno essere correttamente chiusi. La raccolta della frazione secca avverrà con frequenza trisettimanale.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati potrà essere utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati di norma con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 19 Raccolta della carta

1. La raccolta della frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata sull'intero territorio con sistema domiciliare, con frequenza minima settimanale.
2. La carta dovrà essere confezionata a cura delle utenze domestiche e non domestiche assimilate (uffici e privati) in pacchi legati, all'interno di scatole di cartone o buste di carta scartate dall'utente stesso oppure impilati ed opportunamente legati con spago. Il cartone deve essere piegato e pressato per ridurre l'ingombro.
3. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, potranno essere dotate di apposito contenitore riservato oppure conferire al servizio di raccolta i rifiuti in pacchi opportunamente legati.
4. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Art. 20 Raccolta di vetro e lattine

1. La raccolta delle frazioni vetro e lattine nei centri storici di Iseo e Clusane viene effettuata mediante appositi contenitori stradali. Vetro e lattine devono essere inseriti nel contenitore sfusi. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore.
2. Nella restante parte del territorio comunale, la raccolta delle frazioni vetro e lattine viene effettuata con sistema domiciliare, con frequenza minima settimanale. Il vetro e le lattine devono essere conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche assimilabili (uffici e privati) mediante l'utilizzo di sacchi in plastica forniti dal Gestore.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Art. 21 Raccolta della plastica

1. La raccolta degli imballaggi in plastica viene effettuata sull'intero territorio comunale con il sistema porta a porta. Gli imballaggi in plastica dovranno essere conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche assimilate in sacchi semitrasparenti della capienza paria a 110 litri forniti dal gestore.

Art. 22 Raccolta porta a porta di vetro e carta presso attività commerciali, esercizi pubblici ed attività di ristorazione collettiva.

1. Il servizio di raccolta di carta e cartone, vetro e lattine presso le attività commerciali, esercizi pubblici ed attività di ristorazione collettiva sarà svolto come segue:
 - a. la raccolta di vetro e lattine presso le utenze non domestiche viene effettuata con frequenza trisettimanale. Il vetro e le lattine devono essere collocati in contenitori carrellati da 240 lt. forniti dal Gestore. La pulizia ed il lavaggio sono a carico dell'utenza;
 - b. la raccolta di carta e cartone presso le utenze non domestiche viene effettuata con frequenza trisettimanale. La carta va confezionata in scatole od in pacchi legati mentre il cartone deve essere piegato e pressato per ridurre l'ingombro.

Art. 23 Raccolta pannolini e pannoloni

1. La raccolta dei pannolini e dei pannoloni verrà effettuata dal Gestore a richiesta dell'utente; agli interessati il Gestore fornirà appositi sacchi, che dovranno essere chiusi dall'utenza e dovranno essere posizionati al di fuori della propria abitazione nei giorni stabiliti per la raccolta, che sarà trisettimanale.

Art. 24 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. La raccolta della frazione vegetale (residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili), avviene con il sistema porta a porta.
2. Per il conferimento, le utenze domestiche e non domestiche dovranno utilizzare sacchi trasparenti, di volume idoneo in grado di garantire un carico non superiore ai 15-20 kg., forniti dal Gestore.
3. L'utente può conferire direttamente la frazione verde presso l'isola ecologica comunale oppure smaltire la frazione verde tramite compostaggio domestico.
4. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso l'isola ecologica dietro presentazione di delega scritta dal committente residente nel Comune di Iseo.

Art. 25 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica è consentito alle sole utenze domestiche.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
3. La consegna presso la stazione ecologica è gratuita per le utenze domestiche e non domestiche.
4. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore stesso. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.
6. E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

Art. 26 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Art. 27 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso l'isola ecologica comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso l'isola ecologica.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
5. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal presente Regolamento, con frequenza di norma semestrale.

Art. 28 Rifiuti inerti

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2^a categoria – di tipo A.
2. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso l'isola ecologica comunale, tale tipo di rifiuto.
3. I cittadini residenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti inerti, provenienti da piccoli interventi di manutenzione o riparazione effettuati direttamente nella propria abitazione, all'isola ecologica comunale previa presentazione all'incaricato del servizio di idonea documentazione per l'esecuzione delle opere.
4. E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nel comma 1. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della DIA deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.
6. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

Art. 29 Conferimento e raccolta di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del fai da te

1. Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", dalle utenze, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 30 Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.
2. Questo Comune intende fornire, un servizio di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli, provenienti dalle pratiche del 'fai da te' attuate dalle sole utenze domestiche.
3. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto, potranno quindi essere conferiti:
 - a) presso i rivenditori autorizzati;
 - b) in appositi contenitori siti nella Piattaforma Ecologica comunale

Art. 31 Altre raccolte differenziate

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione il Gestore, in accordo con il Comune, stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 32 Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano le caratteristiche qualitative contenute nell'Allegato A.
2. Il produttore ha l'obbligo di conferire, ove possibile, i rifiuti in modo differenziato.
3. Il conferimento della frazione non differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato con le modalità previste per la zona di riferimento.
4. Il conferimento della frazione differenziabile dei rifiuti urbani assimilati deve essere effettuato a cura del produttore con una delle seguenti modalità:
 - a) Presso l'isola ecologica comunale per quantità superiori ad 1 m³ stimato a settimana
 - b) Attraverso il servizio di porta a porta per quantità inferiori ad 1 m³ stimato a settimana, ove questo servizio sia attivato.
5. Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero ed al riciclaggio di materiale e/o energia potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti urbani assimilati; tali modalità sono rese esecutive con apposito provvedimento.

Art. 33 Cestini porta rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione di appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Gestore dovrà mantenere pulita l'area circostante e provvedere una volta ogni tre mesi alla sanificazione dei cestini.

Art. 34 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari; esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 35 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
2. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 36 Servizio di raccolta rifiuti presso i campeggi

1. I campeggi saranno forniti di appositi cassonetti e contenitori di volumetria e tipologia adeguata alle specifiche esigenze del singolo campeggio per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: FRAZIONE ORGANICA - RIFIUTI INDIFFERENZIATI - CARTA/CARTONI - VETRO/ LATTINE – IMBALLAGGI IN PLASTICA - PILE – MEDICINALI SCADUTI.
2. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato tutti i giorni dal mese di aprile al mese di settembre, escluso domenica e festivi, eccezion fatta per i contenitori di pile e medicinali scaduti per i quali lo svuotamento avverrà su segnalazione.
Nei restanti mesi dell'anno i gestori dei campeggi dovranno conferire i rifiuti all'isola ecologica.

Art. 37 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi (raccolta del secco indifferenziato, dell'umido e delle frazioni valorizzabili) e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 38 Pulizia delle aree esterne occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 39 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 40 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione

Art. 41 Asporto di rifiuti abbandonati e scarichi abusivi

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, in accordo con il Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 42 Spazzamento

1. Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, parcheggi, cunette stradali, percorsi pedonali, marciapiedi, i cigli stradali su entrambi i lati della sede stradale, piste ciclabili, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, sottopassaggi, etc.) e degli spazi pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine), inclusa l'eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati di fianco ai cassonetti collocati nelle vie dei centri storici, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di smaltimento/trattamento/selezione. La pulizia dovrà essere effettuata con il contemporaneo apporto di operatori ecologici dotati di idonea attrezzatura (soffiatori etc.) e di autospazzatrici idonee ad essere utilizzate anche in orari notturni. Il servizio dovrà essere finalizzato alla pulizia di tutti i rifiuti giacenti sul suolo pubblico.
2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
4. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
5. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre verrà rafforzato il servizio di spazzamento manuale delle strade per sei ore giornaliere continuative nell'arco di tempo compreso tra le ore 6.00 e le ore 18.00.
6. Nelle prime ore della domenica il Gestore dovrà assicurare lo spazzamento, manuale o con l'impiego di mezzi elettrici, dell'asse viario che partendo da Piazza Salmister, passando per il lungolago, arriva fino all'Ospedale. La stessa operazione dovrà riguardare Via Europa, Piazza Garibaldi, Piazza Statuto, Via Duomo ed i vicoli che collegano il centro storico con il lungolago. Al termine degli interventi di pulizia, che dovranno concludersi entro le ore 9.00, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 43 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

Art. 44 Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 45 Pozzetti stradali

1. Il Gestore, nell'esecuzione dello spazzamento stradale, provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre nei pozzetti stradali rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 46 Carogne di animali

1. Il Gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Art. 47 Rimozione di deiezioni animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 48 Cave, cantieri e attività agricole.

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.
3. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.
4. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.

Art. 49 Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di miscele criodiatriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 50 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
2. Gli abitanti che, trovandosi in particolari condizioni, facciano specifica richiesta agli uffici preposti alla gestione del servizio potranno soddisfare il presente obbligo in forma diversa o esserne esonerati, previa valutazione delle specifiche motivazioni e con apposito provvedimento dell'organo competente.
3. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per i pedoni.
4. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 51 Lavaggio, disinfezione e diserbo delle strade e piazze

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo delle strade, delle piazze, ricadenti all'interno delle zone dove è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito di norma su specifica richiesta del Comune.
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione e/o diserbo deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura che consenta di spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 52 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali e delle aree di sosta.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1 devono:
 - essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - essere avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per rifiuti urbani.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 53 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile;
 - b) iniziative promozionali per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi;
 - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici

e) l'uso di materiale in carta riciclata

Art. 54 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale e/o urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente
2. L'ordinanza, adottata su parere degli organi tecnici del Comune, indica la norma a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Sono pubblicizzate nelle altre forme idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del messo comunale.
6. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO V - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 55 Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede la Polizia Locale.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio e da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.
4. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 56 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è l'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nei commi precedenti del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nei commi precedenti del presente articolo.
3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del sindaco emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.
4. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. n. 152/2006.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 57 Contratto integrativo

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 58 Norma finale

1. Sono di competenza della Giunta Comunale, in accordo con il Gestore, le modifiche al presente Regolamento purché non alterino i contenuti dello schema tipo di regolamento votato dal consiglio comunale.
2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

Art. 59 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo on line del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

| N° | Tipologia rifiuti |
|-----|---|
| 1. | imballaggi primari e secondari purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive (di carta, cartone, plastica, legno, metallo) |
| 2. | contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine) |
| 3. | sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane |
| 4. | accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati, ecc. |
| 5. | frammenti e manufatti di vimini e sughero |
| 6. | paglia e prodotti di paglia |
| 7. | scarti in legno di falegnameria e carpenteria quali cortecce, frammenti in legno, frammenti di compensati e di pannelli in materiale legnoso, trucioli, segatura |
| 8. | Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile |
| 9. | ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta |
| 10. | feltri e tessuti non tessuti |
| 11. | Pelle e similpelle |
| 12. | resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali |
| 13. | Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc. |
| 14. | moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere |
| 15. | materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.) |
| 16. | frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati |
| 17. | manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc. |
| 18. | cavi di materiale elettrico in genere |
| 19. | nastri abrasivi |
| 20. | pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive |
| 21. | scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, scarti ittici, caseina, sanse esauste, ecc. |
| 22. | scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) |
| 23. | residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi |